SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 2222

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1995

Istituzione dell'albo professionale dei tecnici delle industrie riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato

Onorevoli Senatori. – Sono trascorsi venticinque anni dall'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, con la quale, in via «sperimentale», vennero previsti corsi speciali, presso gli istituti professionali di Stato, volti a fornire una più approfondita formazione culturale a coloro che frequentano il primo biennio professionale.

La medesima legge rinviava ad un decreto del Presidente della Repubblica, analogamente ai corsi già menzionati, l'istituzione su tutto il territorio nazionale, presso gli istituti tecnici e professionali, di corsi annuali, biennali o triennali, atti ad estendere a cinque anni complessivi la durata della scuola ed a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

L'articolo 3 della menzionata legge disponeva che al termine dei corsi gli alunni avrebbero dovuto sostenere un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè ai corsi di laurea universitari.

Il medesimo articolo stabiliva che al decreto del Presidente della Repubblica, istitutivo dei citati corsi, sarebbe stata annessa una tabella che avrebbe precisato la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali, che non avessero corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè a corsi di laurea universitari.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, applicativo della citata legge n. 754 del 1969, individuò – tra gli altri – anche i diplomi per tecnico delle industrie meccaniche, tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche e tecnico delle industrie chimiche. Per questi corsi, però, non essendo stati istituiti analoghi indirizzi presso gli istituti tecnici industriali, venne a mancare l'equipollenza con il titolo di studio di perito industriale, consentendo a coloro che l'avevano conseguito solo l'ammissione alle carriere di concetto ed ai corsi di laurea universitari, e non anche l'iscrizione agli Albi professionali dei periti industriali.

Si è venuta a determinare, pertanto, una grave sperequazione di trattamento tra coloro che, pur nel medesimo istituto, frequentano indirizzi diversi di studio.

Questo è un problema di giustizia - come ha giustamente messo in luce il Consiglio di Stato - ma anche di riconoscimento di una qualificazione professionale acquisita nonostante la latitanza della riforma degli studi superiori, sulla cui improcrastinabile necessità da tempo si discute.

Nel corso degli anni, nonostante l'immobilismo e le «sperimentazioni» quasi trentennali, la scuola, soprattutto quella professionale, ha fatto passi in avanti, cercando di corrispondere alle mutate esigenze della società e di fornire quelle «professionalità» che il mercato richiedeva.

Ed è proprio tra queste «professionalità» che si collocano i tecnici cui facevo riferimento: diplomati professionalizzati che sostituiscono, o meglio si aggiungono ai diplomati dotati di una vasta cultura di base, senza precise specializzazioni.

Senza voler andare molto indietro nel tempo, del resto, sono numerosi gli esempi di specialità che hanno ottenuto una dignità con l'istituzione di un Albo professionale, come l'Albo per gli agrotecnici, affiancato a quello dei periti agrari.

Non si riescono, pertanto, a capire le ragioni per cui a questi tecnici, in possesso del diploma di maturità professionale, venga negata la possibilità di accedere ad un Albo professionale che li abiliti ad operare nei settori delle libere attività, con la competenza attribuita dall'attuale legislazione ai periti industriali.

Questi sono i motivi per cui si chiede che venga istituito, a livello nazionale, un Albo dei tecnici delle industrie, riservato ai diplomati degli istituti professionali di Stato, per

l'industria e l'artigianato, che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale.

Gli iscritti a detto Albo potranno esercitare la libera attività, conformemente alla legislazione vigente in materia relativamente ai periti industriali con la qualificazione di perito industriale meccanico, elettronico e chimico, rispettivamente per i tecnici delle industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche e delle industrie chimiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

- 1. È istituito, presso ogni collegio professionale articolato su sedi provinciali, l'«Albo dei tecnici delle industrie», da costituirsi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
- 2. All'Albo possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
- 3. Il titolo di tecnico delle industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche, e delle industrie chimiche spetta a coloro che hanno conseguito il relativo diploma di maturità professionale presso un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.
- 4. Per ciascun iscritto all'Albo è indicato il titolo in base al quale viene eseguita l'iscrizione.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

- 1. Sono requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei tecnici delle industrie:
- a) avere conseguito uno dei diplomi di cui all'articolo 1, comma 3;
- b) possedere la cittadinanza italiana o quella di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) avere la residenza in un comune della provincia al cui Albo territorialmente competente si chiede l'iscrizione;
- d) godere dei diritti civili e non aver riportato condanne alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;

- e) non essere iscritto ad altro Albo professionale o, se lo si è, avere richiesto la cancellazione dell'iscrizione;
- f) avere il permesso della Amministrazione di appartenenza di esercitare la libera professione, se il richiedente è un dipendente pubblico.

Art. 3.

(Presentazione della domanda)

- 1. La domanda di iscrizione all'Albo va presentata, redatta in carta semplice, al collegio che ha sede nella provincia di residenza del richiedente, e deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) certificato, anche cumulativo, di nascita e residenza:
- b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesì a quella della presentazione della domanda:
- c) certificato di cittadinanza italiana, o di cittadinanza di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- d) copia autenticata del diploma rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato;
- e) dichiarazione dalla quale emerge che il richiedente non è iscritto ad altro Albo professionale o, se lo è, che ne ha fatto richiesta di cancellazione, pur condizionata all'accettazione dell'attuale;
- f) autorizzazione dell'Amministrazione pubblica da cui il richiedente dipende, nel caso in cui trattasi di dipendente pubblico.

Art. 4.

(Incompatibilità)

- 1. È consentito il trasferimento da un Albo all'altro, purchè contestuale alla cancellazione dell'iscrizione precedente.
- 2. Gli impiegati pubblici ai quali l'Amministrazione di appartenenza, conformemente ai rispettivi regolamenti vigenti, vieta l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'Albo.

3. I richiedenti ai quali sia invece consentito di esercitare la libera professione ai sensi dell'articolo 2 possono chiedere l'iscrizione all'Albo, ma sono soggetti alla disciplina del collegio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio della professione. In nessun caso l'iscrizione all'Albo può costituire titolo ai fini della loro carriera.

Art. 5.

(Custodia e gestione dell'Albo)

- Il collegio cura la tenuta dell'Albo ed esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti.
- 2. L'Albo ed ogni provvedimento individuale di iscrizione, sospensione e cancellazione vanno trasmessi alle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali della circoscrizione cui l'Albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le suddette autorità giudiziarie, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al Consiglio nazionale dei tecnici delle industrie.
- 3. Il collegio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione dell'avvenuta iscrizione, che ha effetto su tutto il territorio dello Stato.

Art. 6.

(Sanzioni disciplinari e relative procedure)

- 1. Nei confronti degli iscritti che abbiano commesso abusi o mancanze che costituiscano violazioni di legge o di atti aventi forza di legge, il collegio può comminare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione verbale:
 - b) l'avvertimento scritto;
 - c) la censura:
- d) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi:
 - e) la cancellazione dall'Albo.

- 2. L'ammonizione verbale è svolta dal presidente del collegio, il quale provvede anche all'avvertimento scritto, da lui firmato, ed inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Le altre sanzioni di cui al comma 1 sono notificate a mezzo ufficiale giudiziario.
- 4. Il procedimento disciplinare può essere promosso dal collegio, su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, oppure d'ufficio in seguito a deliberazione del collegio su iniziativa di uno o più componenti.
- 5. All'erogazione della sanzione precede una fase istruttoria, curata dal presidente o da un suo incaricato, costituita dalla raccolta delle opportune informazioni relative ai fatti imputati all'iscritto, il quale deve essere sentito sui medesimi fatti.
- 6. In base a quanto emerso dall'istruttoria, il collegio decide se deve dare luogo al procedimento disciplinare; in caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa, almeno dieci giorni prima, con lettera raccomandata, l'interessato, affinche possa presentare le sue giustificazioni e depositare gli eventuali documenti.
- 7. Nel giorno fissato per la discussione il collegio, sentiti il relatore e la difesa dell'interessato, e presa visione degli atti, adotta le opportune decisioni a maggioranza dei componenti, procedendo anche in assenza dell'interessato, nel caso in cui egli non si presenti o non faccia pervenire una giustificazione per legittimo impedimento.
- 8. Il collegio può decidere la sospensione dell'iscritto, per un periodo anche superiore a sei mesi, nel caso in cui sia stato emesso nei suoi confronti un provvedimento restrittivo della libertà personale per imputazioni la cui sanzione prevede la condanna alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni.
- 9. Analogo provvedimento può essere adottato per morosità dell'iscritto o a causa di atti indegni da lui compiuti.
- 10. Ógni decisione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7.

(Ricorsi e riammissioni)

- 1. Quando siano cessate le condizioni che hanno determinato l'erogazione delle sanzioni disciplinari della sospensione, di cui al comma 8 dell'articolo 6, e della cancellazione, l'interessato può chiedere la riammissione all'Albo.
- 2. Contro ogni decisione del collegio in merito alle sanzioni disciplinari, possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dei tecnici delle industrie, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, sia l'interessato che il pubblico ministero.
- 3. Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso per incompetenza o eccesso di potere alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Art. 8.

(Competenze degli iscritti all'Albo)

- 1. Gli iscritti all'Albo possono operare nel campo professionale, senza pregiudicare quanto può formare oggetto delle attività di altre professioni, con le competenze e nei limiti attribuiti ai periti industriali, secondo l'equipollenza dei titoli di studio sotto indicata:
- a) tecnico delle industrie meccaniche: perito industriale meccanico;
- b) tecnico delle industrie elettrotecniche ed elettroniche: perito industriale elettrotecnico ed elettronico;
- c) tecnico delle industrie chimiche: perito industriale chimico.
- 2. Le perizie e gli incarichi relativi all'oggetto della professione di tecnico delle industrie possono essere affidati dalle autorità giudiziarie soltanto agli iscritti nel relativo Albo. Le pubbliche amministrazioni possono anche conferire determinati incarichi a propri dipendenti, pur non iscritti all'Albo.

Art. 9.

(Competenze del collegio ed organi di vigilanza)

- 1. È compito del collegio:
- a) porre in essere tutte quelle misure idonee ad accertare e reprimere l'uso abusivo del titolo di tecnico delle industrie e l'esercizio abusivo della professione;
- b) compilare ed aggiornare ogni triennio la tariffa professionale, che deve essere approvata al Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione:
- c) quantificare il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per quanto attiene gli oneri di gestione del collegio, che comprende anche la quota di spettanza del Consiglio nazionale.
- 2. Sull'attività del collegio vigila il Ministero di grazia e giustizia, direttamente o tramite i procuratori generali presso le corti d'appello.

Art. 10.

(Regime transitorio)

- 1. Alla prima formazione dell'Albo e agli adempimenti di cui agli aricoli 5, 6 e 9, comma 1, lettera a), provvede il presidente del tribunale competente per territorio, o un giudice da lui delegato, in base alle domande presentate dagli interessati presso la cancelleria del tribunale, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. La data di inizio delle attività dei collegi è stabilita dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto; sino a quella data la custodia dell'Albo è di competenza del presidente del tribunale.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

	·	